

Prot. ID: 476108 11/02/2019 ZPA

Ai Dirigenti

e p.c.

Alla Presidente della Provincia

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: CIRCOLARE N. 2/2019 – LEGGE N. 3 DEL 09.01.2019 “MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI”. NUOVE NORME ANTICORRUZIONE.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2019, la Legge n. 3 del 09.01.2019 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” (c.d. Spazzacorrotti).

La riforma si è resa necessaria per dare corso alle istanze provenienti dall’Unione Europea e da organismi internazionali: sono state, infatti, apportate modifiche normative *ad hoc*, al fine di conformare l’ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione.

Il provvedimento - che consta di un articolo composto di trenta commi - come si desume dalla sua intitolazione, si articola in tre settori di intervento: detta nuove norme anticorruzione, riforma la disciplina della prescrizione del reato e modifica le disposizioni sul finanziamento ai partiti.

In questa sede, vengono analizzate le novità in materia di lotta alla corruzione.

La riforma opera, in questo ambito, una scelta di politica criminale ben precisa, ossia quella di assimilare – di fatto – i reati contro la P.A. (in particolare, quelli commessi da pubblici agenti) ai delitti di criminalità mafiosa o terroristica. Ciò, se non dal punto di vista della sanzione principale applicata per tale tipologia di reati, che rimane nel complesso più mite, lo si rinviene principalmente nelle innovazioni introdotte dalla Legge n. 3/2019 in materia di accertamento del reato (perpetrato contro la P.A.) e di trattamento sanzionatorio complessivo (pene accessorie, possibilità di accesso a benefici premiali o a misure alternative alla detenzione nella fase successiva di condanna).

Dalla lettura del testo normativo, infatti, si nota un irrigidimento da parte del Legislatore, il quale ha inteso ricalcare, proprio sotto il profilo dei mezzi investigativi impiegati nel contrasto ai reati contro la P.A. e del trattamento sanzionatorio che gli è riservato dopo l’irrogazione della pena, quelle forme di contrasto e di prevenzione-rieducazione che sono state sin ora concepite e riservate quasi esclusivamente ai più gravi reati di criminalità organizzata.

Il rafforzamento del contrasto dei reati contro la P.A. si articola in una serie di misure, così come di seguito rappresentate.

- È ampliato l'ambito applicativo e vengono inasprite le pene accessorie conseguenti alla condanna per siffatta tipologia di reati, in particolare mediante:
  - ✓ l'esclusione di automatismi fra sospensione condizionale della pena o applicazione della pena concordata (c.d. "patteggiamento") ed esenzione dalle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con introduzione della possibilità di applicare la pena accessoria ai soggetti destinatari di una decisione "patteggiata" e ai beneficiari della pena sospesa;
  - ✓ la riduzione della possibilità di mitigare la pena accessoria temporanea in rapporto alla durata della pena principale;
  - ✓ l'aggiunta del divieto perpetuo di contrattare con la P.A., anche laddove detti reati si manifestino attenuati dalle circostanze della particolare tenuità o della collaborazione fattiva di cui ai commi primo e secondo dell'art. 323 bis c.p.;
  - ✓ la previsione che la sanzione accessoria ricada anche sul privato corruttore, intermediario ex art. 346 bis c.p. o puro millantatore di credito.

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione dai pubblici uffici (c.d. Daspo per i corrotti) sono rese perpetue in caso di condanna superiore a due anni di reclusione. Viene ridotto da tre a due anni di reclusione il limite di pena edittale che comporta l'interdizione temporanea; è aumentata la durata della misura accessoria prevedendo un minimo di cinque e un massimo di sette anni. La riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione, è prevista l'estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia fornito "*prove effettive e costanti di buona condotta*". L'incapacità di contrattare con la P.A. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna.

- Sono aumentate le pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da uno-sei anni a tre-otto anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a tre anni e multa fino a € 1032 si passa alla reclusione da due a cinque anni e alla multa da € 1.000 a € 3.000).
- Viene novellato l'articolo 323 ter c.p., mediante l'introduzione di una inedita causa di non punibilità di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di collaborazione, ovvero di un comportamento volontario, tempestivo, concretamente antagonista rispetto alla condotta delittuosa, sintomatico di un autentico ravvedimento. Si considera, pertanto, non punibile chi, avendo commesso uno dei fatti di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, 353, 353 bis o 354 c.p., "*prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili*".
- È stabilita l'abrogazione del delitto di millantato credito come fattispecie autonoma di reato e la relativa condotta viene fatta rientrare all'interno dell'art. 346 bis c.p. "traffico di influenze illecite"; è prevista anche la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita. Nella nuova formulazione, il "*vantaggio patrimoniale*" è sostituito con il più ampio concetto di "*altra utilità*": in altri termini, che

caratterizza l'agire del soggetto "intermediatore" tra il privato ed il pubblico ufficiale perde l'originaria connotazione di tipo strettamente economico.

- Viene prevista la perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita. Tra le modifiche al codice civile, il provvedimento in esame interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati, prevedendo la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.
- Sulla falsariga dell'intervento effettuato nei confronti delle persone fisiche, si inaspriscono le sanzioni interdittive (portando a cinque anni la durata minima e a dieci anni la durata massima) nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2011), in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: il condannato a pena perpetua potrà chiedere la riabilitazione, dopo almeno tre anni dalla data in cui la pena principale è stata eseguita, ma dovrà attenderne altri sette per l'estinzione della pena accessoria perpetua, senza poter contare sulla scorciatoia oggi rappresentata dal buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
- È modificata la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la relativa concessione, in caso di specifici reati contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie. L'obbligo alla riparazione pecuniaria, di cui all'art. 322 quater c.p., imposta sino ad oggi per le ipotesi di delitto commesse da un pubblico agente a danno della P.A., viene estesa, divenendo dunque condizione per accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, anche nei confronti del privato che ha corrisposto il denaro o la diversa utilità al pubblico agente (ipotesi di cui all'art. 321 c.p.).
- Viene arricchita di un nuovo periodo la formulazione del reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato ex art. 316 ter comma 1 c.p., in base al quale *"la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri"*.
- Viene consentito al giudice dell'impugnazione, anche in relazione ai delitti di corruzione, di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito.
- Viene abolito l'obbligo della richiesta del Ministro della Giustizia o della denuncia della persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero.

Sono, inoltre, introdotte misure per potenziare il contrasto alla corruzione anche sul fronte delle indagini penali. In particolare:

- in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (ossia, in concreto, a tutte le ipotesi di concussione e corruzione contemplate dal codice penale), è stabilito che l'intercettazione di comunicazioni *inter praesentes*, compiute con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (c.d. Trojan horse), sia sempre consentita. Si statuisce, altresì, che il decreto che autorizza l'intercettazione ambientale intradomiliare mediante captatore informatico, con riferimento a siffatta tipologia di reati contro la P.A., possa essere validamente emesso anche senza l'indicazione

preventiva e specifica del luogo e del tempo in cui è consentito attivare la cimice informatica;

- con riferimento ad alcune specifiche ipotesi di reato contro la P.A., è previsto che la polizia giudiziaria possa compiere operazioni sotto copertura (c.d. agente infiltrato), ovvero mediante inserimento in dinamiche illecite già instaurate da altri. Specificamente, l'agente infiltrato potrà essere complice nel reato e concorrere con gli autori originari al suo compimento; non potrà mai, tuttavia, assumere l'iniziativa e farsi promotore di un comportamento delittuoso.

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma in esame modifica l'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) per inserire alcuni dei più gravi delitti dei pubblici agenti contro la P.A. nel catalogo dei reati che precludono, a meno di collaborazione con la giustizia, l'accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione.

Si allega il testo della Legge n. 3/2019 e si segnala, per un ulteriore approfondimento del citato provvedimento, la scheda di sintesi curata dall'Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico, rinvenibile al seguente link <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/osservatorio-parlamentare/attivita-legislativa/leggi-approvate/legge-n-3-del-2019-i-contenuti-del-provvedimento-c-d-spazzacorrotti/>

Distintamente.=

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/SC/fa/sc